

**Regione Friuli Venezia Giulia**  
**Legge regionale 24 aprile 2015, n. 9**

**Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).**

**Fonte:**

NUMERO 17 - 29 APRILE 2015

**Allegati:**

Allegato

**Materia:**

210.04 - Zootecnia

320.06 - Veterinaria

NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE  
ITER DELLA LEGGE

**Art. 1**

*(oggetto)*

1. Ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell' articolo 12 dello Statuto di autonomia), è ratificato l'accordo allegato alla presente legge per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.

2. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie sono disciplinate secondo le disposizioni dell'accordo di cui al comma 1 in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell' articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell' articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ).

3. L'accordo di cui al comma 1 può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la Regione del Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

**Art. 2**

*(finanziamento)*

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato secondo quanto stabilito dall' articolo 6 del decreto legislativo 270/1993 .

2. Le quote percentuali a carico dei singoli enti cogeneranti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive erogate dall'Istituto per progetti comuni sono stabilite in base ai seguenti criteri:

- a) per il 50 per cento, in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale;
- b) per il 20 per cento, in relazione alla consistenza della popolazione residente secondo l'ultimo censimento;
- c) per il 15 per cento, in relazione al numero dei laboratori periferici;
- d) per il 15 per cento, in relazione all'estensione della superficie territoriale.

**Art. 3**

*(decorrenza dell'accordo)*

1. Le disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali o provinciali che lo approvano.

**Art. 4**

*(abrogazione)*

**1.**

Dalla data di efficacia dell'accordo, ai sensi dell'articolo 3, è abrogata la [legge regionale 29 luglio 2002, n. 18](#) (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie).

**Art. 5**

*(disposizioni finanziarie)*

**1.** Per le finalità previste dall'articolo 2, in relazione agli oneri di competenza dell'Amministrazione regionale, è autorizzata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4365 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

**2.** Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

**Art. 6**

*(entrata in vigore)*

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.